



al n..... in data .....  
/-/ atto notarile rogito notaio ..... Registrato a .....  
al n. .... in data .....

2) di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 59/2010 <sup>(A)</sup>;

3) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni" (antimafia);

**4) DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE o ALIMENTARE con somministrazione**

Solo per le imprese individuali	
6. <input type="checkbox"/>	che è in possesso del/i seguente/i requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010;
6.1. <input type="checkbox"/>	avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nome dell'Istituto ..... sede ..... oggetto del corso ..... anno di conclusione .....
6.2 <input type="checkbox"/>	avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale Per la previdenza sociale; nome impresa ..... sede impresa ..... nome impresa ..... sede impresa ..... quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ..... al ..... quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal ..... al .....
6.3 <input type="checkbox"/>	essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
Solo per le società	
7. <input type="checkbox"/>	Che i requisiti professionali di cui all'art. 71 comma 6, del D.Lgs. 59/2010 sono posseduti Dal/la Signor/a .....nella sua qualità di - legale rappresentante - preposto che ha compilato la dichiarazione allegata

Si allega:

- /-/ Originale del titolo autorizzatorio;
- /-/ Documentazione comprovante la regolarità ai fini fiscali e previdenziali (riferita all'anno fiscale e previdenziale precedente) <sup>(B)</sup> vedi nota esplicativa
- /-/ Dichiarazione di altre persone indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/98  
(La dichiarazione antimafia potrà essere sostituita da apposita certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, riportante in calce la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998).
- /-/ Dichiarazione del legale rappresentante o preposto( solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro autocertificazione);
- /-/ Copia della scrittura privata o atto notarile;
- /-/ Documentazione requisiti professionali;
- /-/ Fotocopia carta di identità;
- /-/ **(per i cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità.**

Barge li .....

.....  
La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto o, in alternativa, deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identità valido del sottoscrittore

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 in materia di protezione dei dati personali si informa che: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

- (A) Art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.L.vo 59/2010 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)  
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII, capo II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzioni dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

## **ATTENZIONE**

- (B) Art. 11 Legge Regionale 12/11/1999 n. 28 e s.m.i. – DGR 26/07/2010 n. 20-380  
L'operatore su area pubblica deve essere in possesso della documentazione comprovante la sua regolarità ai fini previdenziali e fiscali “nel caso di acquisizione di azienda, o ramo d'azienda, ovvero nel caso di sub ingresso per causa di morte, o gestione o franchising e in generale nel caso di qualsiasi re intestazione di autorizzazione”;

L'operatore che si avvale di coadiuvanti o di dipendenti o soci, è tenuto ad esibire la stessa documentazione comprovante la regolarità contributiva degli stessi.

Per le attività iniziate da meno di un anno, rispetto alla data 31 dicembre, nel caso di acquisizione d'azienda per subingresso a seguito di cessione, gerenza, donazione, comodato d'uso gratuito di autorizzazione e di qualsiasi tipologia di trasferimento, gli operatori devono esibire l'analoga certificazione dal dante causa.

**In difetto di tale certificazione i Comuni non possono procedere alla reintestazione delle autorizzazioni.**

(Chi nell'anno in corso inizia un'attività a seguito di nuovo rilascio, entro la data del 31 dicembre, è tenuto a presentare la documentazione entro il 31 dell'anno successivo).

Per informazioni: 0175/347661